

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2592

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, LA MALFA, BOGI, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, DUTTO, FIRPO, GUNNELLA, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO**

*Presentata il 15 aprile 1988*

**Modifica dell'articolo 68 della Costituzione  
concernente l'istituto dell'immunità parlamentare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra Costituzione, come è noto, ha tenuto conto delle ragioni radicate nella storia stessa del parlamentarismo in base alle quali è opportuno garantire ai membri delle Camere uno *status* giuridico particolare al fine di consentirne il libero espletamento delle funzioni e al fine, altresì, di assicurare il *plenum* dell'Assemblea.

A tale scopo i padri costituenti formularono l'articolo 68 della Costituzione.

Dopo 40 anni di esperienza parlamentare, tuttavia, l'attuale formulazione dell'articolo 68 si è rivelata suscettibile di applicazioni almeno in parte difformi dallo spirito che ne giustificò l'introduzione: al punto che l'opinione pubblica anziché riconoscerci uno strumento fon-

damentale per garantire l'autonomia del singolo parlamentare e di ciascuna Camera, vi ha visto via via nel tempo sempre più una sorta di odioso privilegio, una disparità di trattamento fra parlamentare e cittadino avente finalità ben diverse dalla tutela degli interessi che la Costituzione voleva in realtà proteggere.

Casi recenti hanno inoltre dimostrato l'uso distorto cui l'attuale articolo 68 può prestarsi.

Tutto ciò spiega perché da tempo sono state sottoposte all'esame del Parlamento proposte di revisione. In particolare un lavoro approfondito fu compiuto dalla Camera dei deputati nel corso della IX legislatura.

Il testo approvato allora (che il Senato non ebbe il tempo di esaminare a sua volta) si allontanava peraltro da quello in precedenza licenziato dalla Commissione affari costituzionali (a sua volta perfezionabile) e finiva col risultare in ben modesta misura migliorativo rispetto alla norma attuale. In realtà si manifestavano resistenze sostanziali a rendere davvero l'immunità un istituto a tutela dell'Assemblea piuttosto che del singolo.

Il gruppo repubblicano giudica perciò utile riproporre nella stessa formulazione originale il proprio progetto di legge, già presentato nel dicembre 1983. Esso si caratterizza per l'originalità della soluzione che propone. Infatti non segue le numerose altre proposte le quali, abolendo l'autorizzazione al procedimento, introducono tuttavia la possibilità di sospenderlo, ma individua un meccanismo volto a restringere fortemente l'applicazione dell'istituto dell'immunità, e al tempo stesso ad evitare anche il rischio, teoricamente possibile, di una minaccia comunque pendente sul parlamentare a seguito della semplice « sospensione » del procedimento, suscettibile d'essere ripreso al termine del mandato, e per questo in grado comunque di influire sull'autonomia e l'indipendenza del singolo.

In base alla proposta che sottoponiamo all'esame della Camera, l'autorizzazione resta, ma può essere negata solo:

a) con un voto entro 90 giorni dall'avvenuta richiesta;

b) con un voto motivato in base a criteri che la proposta stessa indica;

c) con un voto espresso a scrutinio palese.

I due criteri in base ai quali la Camera di appartenenza può entro i 90 giorni e con voto palese rifiutare l'autorizzazione a procedere sono: 1) il riconosciuto intento persecutorio insito nel procedimento; 2) la sussistenza di un attentato al libero esercizio delle funzioni parlamentari.

Anche nel caso in cui, tuttavia, l'autorizzazione venga negata, il magistrato che l'aveva richiesta ha la facoltà di ricorrere contro la decisione alla Corte costituzionale. Presso la Corte un comitato di tre giudici designati dal presidente, che lo presiede, decide entro 30 giorni. Deduzioni scritte possono essere presentate al comitato, sia dalla Presidenza della Camera di appartenenza, sia dal parlamentare per il quale è stata chiesta l'autorizzazione a procedere.

Nel caso in cui la Camera non si pronunci affatto entro i 90 giorni indicati, l'autorizzazione si ha per concessa.

Il comma relativo all'autorizzazione all'arresto resta nella sua attuale formulazione: tuttavia è specificato che tale autorizzazione non è dovuta se riguarda sentenze pronunciate prima dell'elezione.

Ad avviso dei proponenti, la formulazione adottata, che, a parte i caratteri di originalità già evidenziati, si presenta come la più semplice e lineare, costituirebbe un modo ottimale di contemperare gli interessi costituzionalmente rilevanti e in parte contrastanti che sono propri della delicata materia.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale. La Camera è tenuta a pronunciarsi, con provvedimento assunto con voto palese e motivato, entro 90 giorni dalla richiesta del magistrato e può negare l'autorizzazione soltanto ove ravvisi nel procedimento un intento persecutorio o un attentato al libero esercizio delle funzioni parlamentari.

Qualora l'autorizzazione venga negata, il magistrato può ricorrere, entro 30 giorni dalla decisione della Camera, alla Corte costituzionale che decide nei successivi 30 giorni con pronuncia resa da un comitato di tre giudici designati dal presidente, che lo presiede. Il parlamentare inquisito e la Presidenza della Camera o del Senato possono produrre deduzioni scritte.

Qualora la Camera non si pronunci entro il termine di 90 giorni, l'autorizzazione si ritiene concessa.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale la legge preveda il mandato di cattura obbligatorio, ovvero si debba dare esecuzione a una sentenza irrevocabile di condanna. Tale autorizzazione non è dovuta nel caso di sentenze pronunciate prima dell'elezione ».